

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2026, n. 728

Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra Regione Puglia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata, e le cinque Università Pugliesi, al fine di pervenire alla costituzione del "Polo didattico universitario penitenziario"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Istruzione e Università, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Cultura e alla Conoscenza, Silvia Miglietta.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 07 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa lo Schema di Accordo Quadro tra Regione Puglia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università degli Studi di Foggia e Università LUM al fine di pervenire alla costituzione del "Polo didattico universitario penitenziario" di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. di delegare l'Assessore al ramo la sottoscrizione dell'Accordo di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di dare mandato al dirigente della Sezione Istruzione e Università di porre in essere i provvedimenti conseguenti e di apporre eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie prima della sottoscrizione;
4. di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università ai soggetti interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in versione integrale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *su sito web della Regione Puglia nella sezione 'Amministrazione Trasparente' sottosezione 'Provvedimenti' - 'Provvedimenti organi indirizzo politico' - 'Provvedimenti della Giunta Regionale'.*

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra Regione Puglia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata, e le cinque Università pugliesi al fine di pervenire alla costituzione del "Polo didattico universitario penitenziario".

Premesso che:

- che la legge n. 354/75 all'art. 17 dell'Ordinamento penitenziario, intitolato "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa", prevede che " La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa";
- che l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra - universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- che la Costituzione riconosce il diritto all'istruzione quale diritto fondamentale per tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e che l'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (d'ora in poi: Ordinamento penitenziario) considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Giustizia hanno stipulato il 23 maggio 2016 un Protocollo d'intesa denominato "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei servizi minorili della Giustizia;
- che il protocollo d'intesa siglato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Conferenza Nazionale Universitaria Poli Penitenziari brevemente indicata come CNUPP sottoscritto in data 11 settembre 2019, teso a promuovere e/o consolidare rapporti con il mondo universitario, al fine di elaborare linee guida che rendano omogenee le forme di collaborazione con le Università, ampliare le opportunità formative dei soggetti reclusi ed implementare la collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria per iniziative di studio e ricerca su temi di comune interesse;
- che la Regione Puglia opera nell'ambito delle proprie competenze costituzionali in materia di:
 - ✓ istruzione e formazione professionale;
 - ✓ diritto allo studio e programmazione dell'offerta formativa universitaria;
 - ✓ politiche attive del lavoro;
 - ✓ formazione continua, alta formazione e apprendistato
- che la Regione Puglia, nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei propri compiti e finalità statutarie, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sostiene la cultura e garantisce il diritto allo studio e al fine di radicarne la diffusione su tutto il territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese; a tal fine ai sensi della Lr n. 18/2007 "Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione"- art. 2 e 3 - attiva forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione;
- che la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia cura e coordina la promozione della innovazione e qualificazione dell'offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente, la programmazione e attuazione interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese, della ricerca e dell'innovazione nonché la pianificazione e programmazione di interventi in materia di diritto allo studio;
- che il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuitegli dalla Legge

Regionale 10 luglio 2006, n. 19, recante "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", nonché dal Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 21, concernente i compiti e le funzioni dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, cura la promozione, diffusione e valorizzazione delle opportunità di studio rivolte alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Visto

- il D.P.R. 20 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- la Legge n. 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la circolare del Ministero della Giustizia n. 3541/5991 del 21.02.2001 D.A.P. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento "Costituzione di servizio di rete tra Enti Locali. Regioni e Stato - Politiche attive per istruzione e avviamento e reinserimento al lavoro";
- D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;

Considerato che

- l'art. 15 dell'Ordinamento penitenziario configura l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione, inserendola tra gli interventi attraverso i quali "principalmente" si attua il trattamento rieducativo;
- l'art. 19 dell'Ordinamento penitenziario così come modificato dal d.lgs. del 2 ottobre 2018, n.123 impegna l'Amministrazione a curare la formazione culturale e professionale dei detenuti, sancendo che "sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli di intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti ed internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92.";
- l'art. 44 del D.P.R. n. 230 del 2000 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, l'agevolazione per il compimento degli studi e che a tal fine sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
- il predetto art. 44 prevede altresì che, per potersi concentrare nello studio gli studenti siano assegnati, ove possibile, in camere o reparti adeguati e che siano resi per loro disponibili appositi locali comuni, potendo comunque essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio;
- le parti intendono agevolare la possibilità di accesso agli studi universitari, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, considerato dalla normativa vigente come importante elemento nel processo di risocializzazione del soggetto privato della libertà personale;
- per il perseguimento del fine sopra indicato è necessaria una collaborazione diretta tra l'Amministrazione Penitenziaria, la Regione Puglia e il sistema universitario Pugliese;

Preso atto che

- la volontà dell'Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata è di pervenire ad un unico Atto convenzionale, sottoscritto contestualmente dalla Regione Puglia, da tutti i Rettori delle Università Pugliesi e dalla stessa Amministrazione Penitenziaria regionale, al fine, successivamente, di costituire un polo didattico universitario penitenziario;

- Con nota prot. 2026-UNBACLE-0139461 del 28/03/2026 l'Università degli studi di Bari ha trasmesso la richiesta di approvazione di un Accordo Quadro tra la Regione Puglia (Assessorato alla Cultura e alla Conoscenza), le Università pugliesi, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e il Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il cui obiettivo è normare e sviluppare future attività di collaborazione sinergica sul territorio per la tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive. Il testo dell'Accordo recepisce gli esiti delle ultime interlocuzioni tra gli uffici e l'ente regionale. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha già approvato il testo definitivo così come proposto.
- il presente accordo rappresenta il presupposto per la sottoscrizione di futuri accordi/protocolli ai fini della costituzione di un polo didattico universitario penitenziario, sul modello già realizzato con successo da altre Università, quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari interessati il conseguimento di titoli di studio di livello universitario, secondo le modalità che saranno disciplinate negli atti regolamentari e le procedure e le condizioni vigenti presso ciascun Ateneo aderente all'Accordo quadro;
- le parti convengono di proseguire la collaborazione tra le istituzioni contraenti individuando nelle aree di intervento mirate a favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria, per sostenere i detenuti negli istituti penitenziari della Puglia con l'obiettivo primario del reinserimento; favorire la formazione universitaria del personale penitenziario operante nel territorio di competenza del Provveditorato della Puglia.

Con la stipula del presente accordo le parti convengono, altresì, sull'obiettivo comune rappresentato dall'impegno di pervenire alla costituzione del "Polo didattico universitario penitenziario" tra l'Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata, la Regione Puglia e gli Atenei pugliesi, quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari interessati il conseguimento di titoli di studio di livello universitario, secondo le modalità che saranno disciplinate negli atti regolamentari e le procedure e le condizioni vigenti presso ciascun Ateneo.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di approvare ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa lo Schema di Accordo Quadro tra Regione Puglia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università degli Studi di Foggia e Università LUM al fine di pervenire alla costituzione del "Polo didattico universitario penitenziario".

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine del sostegno al diritto allo studio si propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 co.4 lettera e) della L.R. n 7/97:

1. di approvare ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa lo Schema di Accordo Quadro tra Regione Puglia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università degli Studi di Foggia e Università LUM al fine di pervenire alla costituzione del "Polo didattico universitario penitenziario" di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. di delegare l'Assessore al ramo la sottoscrizione dell'Accordo di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di dare mandato al dirigente della Sezione Istruzione e Università di porre in essere i provvedimenti conseguenti e di apporre eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie prima della sottoscrizione;
4. di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università ai soggetti interessati;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in versione integrale, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 sul sito web della Regione Puglia nella sezione 'Amministrazione Trasparente' sottosezione 'Provvedimenti' – 'Provvedimenti organi indirizzo politico' – 'Provvedimenti della Giunta Regionale'.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 8, co. 2, lett. da a) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374. **7 OTTOBRE 2025 n. 1397**

IL RESPONSABILE E.Q. Alessandra Maroccia

Alessandra
Maroccia
03.06.2026
10:05:56
GMT+02:00

LA DIRIGENTE di Sezione "Istruzione e Università": Maria Raffaella Lamacchia

Maria Raffaella Lamacchia
03.06.2026
08:21:02
UTC

Il Direttore ai sensi dell'art. 6 comma 3 della disciplina dell'Albo dei funzionari on line della Regione Puglia approvata con la DGR 1898/2025 NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni riportate alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Politiche del lavoro, istruzione e Formazione": Silvia Pellegrini

Silvia Pellegrini
03.06.2026 12:21:29
GMT+02:00

L'Assessora alla Conoscenza, Silvia Miglietta, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

SILVIA
MIGLIETTA
03.06.2026
14:13:30
GMT+02:00

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Firma

ALLEGATO A)

**ACCORDO QUADRO****TRA**

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata, di seguito denominata "Amministrazione Penitenziaria", codice fiscale 93057350725, di seguito brevemente indicato come PRAP, con sede in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 309 CAP 70125, rappresentato dal Provveditore dott. Pierpaolo D'Andria, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente

E

La Regione Puglia-Assessorato alla Cultura e alla Conoscenza, codice fiscale 80017210727, rappresentata dall'Assessora alla Cultura e alla Conoscenza Dott.ssa Silvia Miglietta, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia di Bari in Corso Sonnino 177;

E

Il Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Dott. Pietro Rossi, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia di Bari in Via Gentile, 52;

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale 80002170720, con sede in Bari, Piazza Umberto I n. 1, CAP 70121, rappresentata dal Magnifico Rettore 1 prof. Roberto Bellotti, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente;

E

L'Università del Salento, codice fiscale 80008870752, con sede in Lecce, Piazza Tancredi 7, rappresentata dal Magnifico Rettore prof.ssa Maria Antonietta Aiello, domiciliata per la carica presso la sede dello stesso Ente;

E

il Politecnico di Bari, codice fiscale 93051590722, con sede in Bari, Via Amendola 126/b, rappresentato dal Magnifico Rettore prof. Umberto Fratino, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente;

E

l'Università degli Studi di Foggia, codice fiscale 94045260711, con sede in Foggia, Via Gramsci 89-91, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente;

E

l'Università LUM Giuseppe Degennaro, codice fiscale 93135780729, con sede in Casamassima (BA) S.S. 100 Km 18, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Antonello Garzoni, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente;

PREMESSO

- che la legge n. 354/75 all'art. 17 dell'Ordinamento penitenziario, intitolato "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa", prevede che "La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa";

- che l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra - universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- che la Costituzione riconosce il diritto all'istruzione quale diritto fondamentale per tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e che l'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (d'ora in poi: Ordinamento penitenziario) considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Giustizia hanno stipulato il 23 maggio 2016 un Protocollo d'intesa denominato "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei servizi minorili della Giustizia";
- che il protocollo d'intesa siglato tra il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Conferenza Nazionale Universitaria Poli Penitenziari brevemente indicata come CNUPP sottoscritto in data 11 settembre 2019, teso a promuovere e/o consolidare rapporti con il mondo universitario, al fine di elaborare linee guida che rendano omogenee le forme di collaborazione con le Università, ampliare le opportunità formative dei soggetti reclusi ed implementare la collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria per iniziative di studio e ricerca su temi di comune interesse;
- che la Regione Puglia opera nell'ambito delle proprie competenze costituzionali in materia di:
 - ✓ istruzione e formazione professionale;
 - ✓ diritto allo studio e programmazione dell'offerta formativa universitaria;
 - ✓ politiche attive del lavoro;
 - ✓ formazione continua, alta formazione e apprendistato
- che la Regione Puglia, nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei propri compiti e finalità statutarie, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sostiene la cultura e garantisce il diritto allo studio e al fine di radicarne la diffusione su tutto il territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese; a tal fine ai sensi della Lr n. 18/2007 "Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione" - art. 2 e 3 - attiva forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione;
- che la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia cura e coordina la promozione della innovazione e qualificazione dell'offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente, la programmazione e attuazione interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese, della ricerca e dell'innovazione nonché la pianificazione e programmazione di interventi in materia di diritto allo studio;
- che il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuitegli dalla Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, recante "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", nonché dal Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 21, concernente i compiti e le funzioni dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, cura la promozione, diffusione e valorizzazione delle opportunità di studio rivolte alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

VISTO

- il D.P.R. 20 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- la Legge n. 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali";

- la circolare del Ministero della Giustizia n. 3541/5991 del 21.02.2001 D.A.P. - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento "Costituzione di servizio di rete tra Enti Locali. Regioni e Stato - Politiche attive per istruzione e avviamento e reinserimento al lavoro";

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 dell'Ordinamento penitenziario configura l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione, inserendola tra gli interventi attraverso i quali "principalmente" si attua il trattamento rieducativo;
- l'art. 19 dell'Ordinamento penitenziario così come modificato dal d.lgs. del 2 ottobre 2018, n.123 impegna l'Amministrazione a curare la formazione culturale e professionale dei detenuti, sancendo che "sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli di intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti ed internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92.";
- l'art. 44 del D.P.R. n. 230 del 2000 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, l'agevolazione per il compimento degli studi e che a tal fine sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
- il predetto art. 44 prevede altresì che, per potersi concentrare nello studio gli studenti siano assegnati, ove possibile, in camere o reparti adeguati e che siano resi per loro disponibili appositi locali comuni, potendo comunque essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio;
- le parti intendono agevolare la possibilità di accesso agli studi universitari, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, considerato dalla normativa vigente come importante elemento nel processo di risocializzazione del soggetto privato della libertà personale;
- per il perseguimento del fine sopra indicato è necessaria una collaborazione diretta tra l'Amministrazione Penitenziaria, la Regione Puglia e il sistema universitario Pugliese;
- la volontà dell'Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata è di pervenire ad un unico Atto convenzionale, sottoscritto contestualmente dalla Regione Puglia, da tutti i Rettori delle Università Pugliesi e dalla stessa Amministrazione Penitenziaria regionale, al fine, successivamente, di costituire un polo didattico universitario penitenziario;
- il presente accordo rappresenta il presupposto per la sottoscrizione di futuri accordi/protocolli ai fini della costituzione di un polo didattico universitario penitenziario, sul modello già realizzato con successo da altre Università, quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari interessati il conseguimento di titoli di studio di livello universitario, secondo le modalità che saranno disciplinate negli atti regolamentari e le procedure e le condizioni vigenti presso ciascun Ateneo aderente al accordo quadro;

CONVENGONO

di proseguire la collaborazione tra le istituzioni contraenti individuando nelle aree di intervento mirate a:

- ✓ favorire lo sviluppo culturale e la formazione universitaria, per sostenere i detenuti negli istituti penitenziari della Puglia con l'obiettivo primario del reinserimento;
- ✓ favorire la formazione universitaria del personale penitenziario operante nel territorio di competenza del Provveditorato della Puglia.

Con la stipula del presente accordo le parti convengono, altresì, sull'obiettivo comune rappresentato dall'impegno di pervenire alla costituzione del "Polo didattico universitario penitenziario" tra

l'Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata, la Regione Puglia e gli Atenei pugliesi, quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari interessati il conseguimento di titoli di studio di livello universitario, secondo le modalità che saranno disciplinate negli atti regolamentari e le procedure e le condizioni vigenti presso ciascun Ateneo.

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Le Università contraenti si impegnano ad agevolare il compimento degli studi universitari dei detenuti ristretti presso gli Istituti Penitenziari della Puglia e della Basilicata fornendo sostegno didattico e burocratico agli studenti reclusi, e ove possibile, a coloro che sono in misura alternativa:

- ✓ reperendo sia i tutor che il personale docente che volontariamente, nell'ambito di propri compiti istituzionali, si impegnerà in attività di orientamento, di consulenza e di didattica rivolte ai detenuti iscritti ai corsi di studio universitari;
- ✓ incentivando la partecipazione e l'impegno dei tutor e del personale docente di cui sopra;
- ✓ agevolando gli studenti mediante l'esonero, totale o parziale, dal pagamento delle tasse universitarie, tenendo conto delle disposizioni degli Organi di Governo di ciascuna Università, da recepire nei rispettivi Regolamenti sulla contribuzione studentesca;
- ✓ utilizzando l'insegnamento a distanza, ove impiegato dalla struttura didattica coinvolta e consentito dalle misure detentive;
- ✓ garantendo il completamento della carriera e l'effettiva possibilità di acquisire tutte le competenze necessarie per ottenere il titolo finale.

ARTICOLO 3

La Regione Puglia nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro, si impegna ad agevolare il compimento degli studi universitari dei detenuti ristretti presso gli Istituti Penitenziari garantendo il diritto allo studio:

- sostiene percorsi universitari e post-universitari dedicati alle persone detenute o inserite nei circuiti penali, promuovendo misure che rafforzino inclusione sociale, autonomia e reali opportunità di reinserimento socio-lavorativo.
- riconosce il valore strategico dell'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria quale strumento essenziale di inclusione sociale, crescita personale e reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute o in esecuzione penale interna ed esterna.
- Promuove e sostiene azioni volte a facilitare la partecipazione ai percorsi universitari, di alta formazione e di specializzazione, anche mediante l'attivazione di misure dedicate a persone in condizione di svantaggio o provenienti dai circuiti penali
- favorisce lo sviluppo di percorsi integrati istruzione-formazione-lavoro, con particolare attenzione ai percorsi di istruzione terziaria e post-laurea (delle università delle AFAM e degli Istituti Tecnologici Superiori), garantendo il raccordo con le politiche attive del lavoro e con le misure regionali di sostegno allo studio.

A tale scopo la Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e conoscenza si impegna a:

- ✓ collaborare con le Università, il PRAP (Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria), l'UIEPE (Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna) e il CGM, (Centro per la Giustizia Minorile) nella definizione e nell'aggiornamento dei percorsi universitari e post-universitari destinati, ai giovani adulti e adulti in esecuzione penale interna o esterna, tenendo conto dell'offerta formativa secondaria attiva/da attivare negli istituti penitenziari della Regione;
- ✓ favorire l'accesso ai percorsi universitari e di alta formazione, attraverso strumenti

regionali quali:

- ✓ contributi per il diritto allo studio, agevolando l'accesso alle borse di studio Benefici e Servizi erogate dalla Agenzia Regionale per il Diritto allo studio;
- ✓ agevolazioni economiche dedicate quale l'esonero, totale o parziale, dal pagamento della tassa regionale del diritto allo studio;
- ✓ valutare l'inserimento di specifiche linee di intervento nei programmi regionali per il diritto allo studio universitario e nell'offerta formativa regionale, anche con riferimento a programmi di alta formazione e specializzazione e all'utilizzo di tecnologie digitali, piattaforme e-learning e strumenti didattici a distanza, in raccordo con gli Istituti penitenziari e i Poli universitari penitenziari
- ✓ promuovere progetti volti a sostenere l'accesso all'Università e la frequenza di percorsi universitari, master, corsi post-laurea e dottorati per persone detenute o in esecuzione penale, in collaborazione con Università, DAP, PRAP Puglia-Basilicata, UIEPE, CGM e gli altri partner istituzionali;
- ✓ contribuire alla diffusione delle iniziative e alla collaborazione con i servizi territoriali competenti, per garantire continuità educativa e percorsi integrati tra istruzione secondaria, istruzione universitaria, formazione avanzata e politiche del lavoro.

ARTICOLO 4

Regione Puglia, anche attraverso il Garante Regionale Detenuti, si impegna a:

- ✓ contribuire alla promozione, diffusione e valorizzazione delle opportunità di studio rivolte al target di riferimento, favorendo l'accesso alle iniziative, nonché la diffusione e disseminazione dei risultati conseguiti e delle buone pratiche sviluppate nell'ambito dell'Accordo, attraverso i propri canali istituzionali, strumenti di comunicazione e attività divulgative, al fine di garantire la massima valorizzazione delle iniziative realizzate e favorirne la più ampia conoscenza presso le istituzioni, gli operatori del settore e la collettività;
- ✓ fornire ogni ulteriore contributo ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi condivisi, anche mediante la partecipazione a tavoli tecnici, iniziative seminariali, attività convegnistiche, eventi pubblici e percorsi di monitoraggio delle azioni intraprese.

ARTICOLO 5

L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a:

- ✓ fornire gli spazi didattici necessari per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio negli istituti penitenziari;
- ✓ assicurare la continuità del progetto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi e disporre in ordine ad eventuali problemi di trasferimento dei detenuti studenti, salvo le esigenze di mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
- ✓ favorire, ove possibile, l'utilizzo dell'insegnamento a distanza;
- ✓ trasmettere tempestivamente, per il tramite delle Direzioni degli istituti penitenziari coinvolti, ai referenti amministrativi delle Università contraenti per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, le richieste degli studenti per la fissazione delle prove d'esame;
- ✓ agevolare l'ingresso negli istituti penitenziari dei docenti e/o tecnici dell'Università incaricati di svolgere attività di tutorato o impegnati nelle commissioni d'esame, mediante il previo invio dei soli dati anagrafici degli stessi, ferma restando la necessità di identificazione all'ingresso;
- ✓ favorire gli studi universitari, prevedendo in particolare, per i detenuti studenti, l'assegnazione, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo inoltre disponibili appositi locali comuni. Agli studenti sarà consentito tenere nelle proprie camere e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari per lo studio. In tal senso l'Amministrazione Penitenziaria s'impegna a promuovere il completamento

- del corso di studio intrapreso evitando, salvo gravi, fondati e comprovati motivi, il trasferimento dei detenuti in altri istituti;
- ✓ favorire i detenuti studenti nella preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, consentendo l'accesso ai canali di informazione bibliografica, di elaborazione e calcolo che si rivelino utili ai fini della predisposizione della tesi di laurea.

ARTICOLO 6

Le Università si rendono disponibili ad elaborare progetti di studio e ricerca nell'ambito penitenziario, prevedendo un eventuale coinvolgimento dei detenuti. Gli obiettivi e le modalità di tali attività saranno di volta in volta concordati dai firmatari del presente accordo attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 7

Le Università si impegnano ad individuare modalità di collaborazione reciproca per: l'effettuazione di stage/tirocini di studenti iscritti all'Università e/o percorsi di formazione post-laurea per i propri laureati; tali inserimenti avverranno nel rispetto dei vigenti regolamenti universitari in tema di stage/ tirocinio, della normativa vigente e delle esigenze di sicurezza degli Istituti secondo le modalità e i criteri contenuti nello schema tipo predisposto dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

ARTICOLO 8

Le parti si impegnano a prevedere momenti di formazione congiunta attraverso azioni formative e di aggiornamento che coinvolgano dirigenti penitenziari, funzionari dell'area educativa, personale di polizia penitenziaria e docenti universitari. Con il concorso delle parti potranno essere attivate borse di studio e di ricerca riferibili alle forme della privazione della libertà e ai diritti delle persone che vi sono sottoposte.

ARTICOLO 9

Le Università consentiranno al personale docente universitario di svolgere volontariamente e/o su progetto finalizzato e previo nulla osta della Scuola/Dipartimento di appartenenza nell'ambito dei compiti istituzionali, attività di docenza, orientamento, consulenza, tutorato e ricerca.

Le Università valuteranno inoltre tutte le possibilità per incentivare la partecipazione e l'impegno dei docenti e dei collaboratori anche attraverso il loro accreditamento presso la Scuola Superiore dell'Esecuzione penale "Piersanti Mattarella" di Roma secondo le direttive di cui al PCD del 10 febbraio 2011 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n.7 del 15/04/2011.

Le Direzioni degli Istituti Penitenziari che partecipano al progetto, assicureranno la continuità di gestione dello stesso e, ove richiesto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi, e concorreranno all'acquisizione delle attrezzature necessarie disponendo in ordine a eventuali problemi di mobilità dei detenuti, assumendosene i relativi oneri. Spetteranno alle stesse direzioni l'individuazione e l'eventuale selezione del personale di supporto o appartenente ad Associazioni di volontariato, provvedendo inoltre a sostenere le spese per le attrezzature, gli arredi e il materiale didattico nonché le spese generali di funzionamento eventualmente necessarie; con riferimento al materiale didattico l'Amministrazione Penitenziaria si adopererà per il reperimento delle risorse sul territorio.

L'Amministrazione Penitenziaria interverrà, valutando e approvando il piano annuale delle spese necessarie per le dotazioni richieste dalle Direzioni interessate- relativamente alle sezioni destinate ai Poli didattici universitari - e concorderà con gli Uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria le linee di azione per il potenziamento del progetto.

Le Parti contraenti, peraltro, valuteranno la possibilità di finanziare il presente progetto - o parte di esso - concorrendo come co-proponenti, eventualmente in collaborazione con altri enti pubblici e/o del privato sociale, a bandi per progetto finalizzati sia a livello nazionale che internazionale.

ARTICOLO 10

Al fine di verificare gli obiettivi raggiunti e di individuare eventuali criticità da risolvere, si riunisce, almeno annualmente, un Comitato scientifico, incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione, formato dai cinque Rettori o suoi delegati, dal Provveditore o suo delegato, dall'assessore Regionale competente o suo delegato, dal Garante Regionale Detenuti o suo delegato, dai Direttori degli Istituti penitenziari coinvolti o loro delegati, e dai docenti indicati come referenti didattici dalle strutture didattiche coinvolte. Il Comitato sarà presieduto dal Rettore definito a scelta dagli stessi ovvero da un loro delegato. Alle riunioni parteciperà, con funzioni di Segretario, un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria.

ARTICOLO 11

Le Università si impegnano a favorire la formazione universitaria e post- universitaria del personale dell'Amministrazione penitenziaria prevedendo per lo stesso, compatibilmente con la vigente normativa, eventuali condizioni agevolative. Inoltre, specifici accordi potranno essere sottoscritti fra le strutture delle Università e l'Amministrazione penitenziaria al fine di favorire la formazione continua e ricorrente di tale personale, nonché progetti di miglioramento, innovazione e inclusione di interesse reciproco.

ARTICOLO 12

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, le Università provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla carriera degli studenti detenuti che accedono ai corsi in virtù del presente accordo. Il trattamento dei predetti dati personali avverrà nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del D.lgs 106/2003, come modificato e integrato dal D.lgs 101/2018, nonché dei Regolamenti in materia di protezione dei dati personali in vigore presso ciascun Ateneo coinvolto. Nelle certificazioni e comunicazioni rilasciate all'interessato o a terzi che ne abbiano diritto, il detenuto è indicato con i soli dati identificativi anagrafici o amministrativi, mentre non dovrà essere indicato il suo stato detentivo o la posizione giuridica.

ARTICOLO 13

Il presente accordo avrà la durata di tre anni e diverrà operativo a partire dalla data di ultima sottoscrizione, tenendo conto delle disposizioni degli Organi di Governo di ciascuna parte.

ARTICOLO 14

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme di legge e alla normativa universitaria e penitenziaria vigenti.

ARTICOLO 15

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno due mesi, notificato alle controparti mediante comunicazione scritta.

ARTICOLO 16

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A — parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale ed è a carico degli Atenei in egual misura.

ARTICOLO 17

Il presente Atto è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

ARTICOLO 18

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo o dalla applicazione degli Accordi specifici di attuazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione, il Foro competente è il Tribunale di Bari.

ARTICOLO 19

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente acconsentono a che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della medesima, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy (D.Lgs.196/2003) come novellato dal D.Lgs.101/2018. Titolari del Trattamento sono le Parti sopra individuate, denominate e domiciliate.

Letto, approvato e sottoscritto

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA PUGLIA E BASILICATA IL PROVVEDITORE REGIONALE
dott. Pierpaolo D'Andria

REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLA CONOSCENZA
Silvia Miglietta

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
IL MAGNIFICO RETTORE prof. Roberto Bellotti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SALENTO
IL MAGNIFICO RETTORE prof.ssa Maria Antonietta Aiello

POLITECNICO DI BARI
IL MAGNIFICO RETTORE prof. Umberto Fratino

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
IL MAGNIFICO RETTORE prof. Lorenzo Lo Muzio

UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
IL MAGNIFICO RETTORE prof. Antonello Garzoni